



**COMUNE DI VILLALBA**  
**(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**DELIBERAZIONE N. 29 DEL 22-02-2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Febbraio, alle ore 13:15 e seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

**SINDACO**

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente/Assente</b>
1	PLUMERI ALESSANDRO	SINDACO	A
2	TERRITO CONCETTA	VICE SINDACO	P
3	ZAFFUTO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
4	LA MONACA CALOGERINA	ASSESSORE	P
5	TRAMONTANA GIUSEPPE	ASSESSORE	A

**PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2**

Presiede il Sig.ra TERRITO CONCETTA nella sua qualità di VICE SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Avv. CALOGERO FERLISI.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



***COMUNE DI VILLALBA***  
***(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)***

**AREA II - AREA FINANZIARIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE**  
**N. 28 DEL 15-02-2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL**  
**FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020**

**L'ASSESSORE**  
**LA MONACA CALOGERINA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.28 DEL 15-02-2018**

**PREDISPOSTA DALL' AREA FINANZIARIA AVENTE AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI  
PERSONALE 2018/2020**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2/4/1968, n. 482”*;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 prevede che *“gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 16 della Legge 12/12/2011, n. 183, stabilisce che: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista Dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere”*;
- l'art. 6 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, nel disporre in ordine all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, al comma 4-bis introdotto dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale debba essere elaborato con il concorso dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

**RILEVATO** che non sono presenti per l'anno 2018 dipendenti in soprannumero o in eccedenza, in base alla ricognizione effettuata dai Capi Area (l'Ente non ha figure dirigenziali tra il proprio personale di ruolo a tempo indeterminato), ciascuno per la propria struttura come dalle dichiarazioni comunicate all'Assessore al Personale;

**EVIDENZIATO** che la dotazione organica non è un atto meramente ricognitivo della situazione in essere in un dato momento, ma che ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 165/2001 consiste nella individuazione delle risorse umane necessarie agli effettivi bisogni dell'ente locale, salvaguardando i principi indicati dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo (accrescimento dell'efficienza e contenimento della spesa);

**CONSIDERATO** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali disciplina una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza

pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

**ATTESO** che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

## **RICHIAMATI**

- il comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006 a mente del quale *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”*

- il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 296/2006 a mente del quale *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*, il quale statuisce che *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”*;

- il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006 , così aggiunto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, a mente del quale: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*, ovvero il triennio 2011-2013;

- il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, a mente del quale: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire*

*anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;*

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare:

- l'art. 1, co. 228 il quale prevede che: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale atempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;*

- l'art. 1, co. 762 il quale prevede che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”;*

**VISTO** l'art. 1, co. 424 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il quale prevede che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”;*

**VISTO** l'art. 4, comma 3, della Legge 125/2015 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 78/2015, che consente il recupero dei resti derivanti dai risparmi per le cessazioni di personale dell'ultimo triennio, non utilizzati per finanziare nuove assunzioni, recupero prima non consentito da una pronuncia della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014;

#### **RILEVATO:**

- che è necessario procedere alla rideterminazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2018/2020 secondo quanto disposto dall'art.1, commi 228, 229 e 234 della legge 28.12.2015, n. 208, cd “Legge di Stabilità 2016”;

- che in virtù di quanto disposto dalla norma soprarichiamata le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 e s.m.i., ovvero le Regioni e gli

enti locali che erano soggetti al patto di stabilità (esclusi gli enti che non erano soggetti, ovvero quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti) possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

- che al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta dichiarato in sovrannumero, come individuato dall'art. 1, comma 421, della L. 190/2014, si applicano le facoltà assunzionali nelle percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014;

**VISTA** la Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari Regionali, la quale chiarisce che "Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti", per cui viene consentito "ai Comuni di impiegare nel 2015 l'eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424" della legge di stabilità 2015, cioè del personale in sovrannumero degli enti di area vasta;

**VISTO** l'art. 27 della Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale", siccome modificato dall'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 30 giugno 2016, che prevedeva che gli enti territoriali, sulla base del piano programmatico triennale delle assunzioni, per gli anni 2016, 2017 e 2018, da approvarsi entro il 30 settembre 2016, in presenza di capacità assunzionale e di posti in dotazione organica, avrebbero dovuto concludere entro il 31 dicembre 2016, il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2013, pena l'esclusione dal riparto del fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio nella misura per l'anno 2016 di una decurtazione del 50% del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati, nonostante la sussistenza di spazi assunzionali; per l'anno 2018 nella misura del 100 della risorsa assunzionale non utilizzata;

**VISTO** l'articolo 3 L.R. 29/12/2016, n. 27 recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", che:

a) proroga al 31 dicembre 2018 la conclusione dei processi di stabilizzazione con applicazione delle sanzioni a decorrere dall'anno 2019;

b) autorizza nel contempo la proroga dei contratti a tempo determinato per il 2017 e il 2018;

c) vieta l'assunzione a tempo determinato di personale con qualifica professionale esistente nel bacino dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;

d) proroga le graduatorie stipulate ai sensi dell'art.4 del D.L.101/2013 fino al 2018;

e) al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo del personale precario, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini competenza tra le entrate e le spese finali e le norme del contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 ed 8 del D.L. 101/2013 e ss.mm.ii., con priorità per procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis del D.lgs. 165/2001, le risorse previste dall'art. 9, comma 28, punto ottavo del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e ss.mm.ii., in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato da tetto di cui al predetto art. 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui al citato art. 9 per gli enti territoriali può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente

individuate con legge regionale che assicurano la compatibilità dell'intervento con, il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica;

**RISCONTRATO:**

- che l'Ente, nell'anno 2017, secondo i dati del preconsuntivo relativo a tale esercizio ha rispettato le regole del pareggio di bilancio, nonché il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'art. 1, co. 557, della Legge n. 296/2006;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- l'assenza di personale utilmente collocato in graduatorie valide (da interpretare sulla base dell'art. 91, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e di vincitori di concorsi non assunti;
- il costo del personale di Questo Ente per il periodo 2017 e la riduzione della spesa del personale rispetto a quella media sostenuta nel triennio 2011-2013;

**SI DA ATTO** del collocamento in quiescenza nell'anno 2017 del dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria economica B7, categoria di accesso B3;

**VISTO** il prospetto allegato delle cessazioni verificatesi nel periodo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e quelle presuntivamente determinabili nel 2018, 2019 e 2020 (**allegato 4**);

**RILEVATO** che le Amministrazioni al fine di intercettare il maggior numero possibile di professionalità maturate dal personale precario, devono comunque tenere conto che il totale di posti a riserva risulti pari o inferiore al 50 per cento delle risorse assunzionali complessivamente bandite;

**RILEVATO** che la circolare 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, precisa che il ricorso alle procedure speciali di reclutamento non può prescindere dall'adeguato accesso dall'esterno, cosicché le amministrazioni non possono destinare più del 50 per cento del loro budget assunzionale,

**RILEVATO** che comunque per le categorie A e B si può procedere a chiamata diretta e, quindi, non necessita il contenimento delle procedure tra interni ed esterni e, pertanto, si ritiene possa essere utilizzata l'intera capacità assunzionale;

**PRESO ATTO CHE** la circolare 5/2013 al punto 3.4 rubricato "Principio dell'adeguato accesso dall'esterno. Qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo" specifica che "nel computo assunzionale massimo del 50 per cento non si computano le assunzioni secondo le modalità dell'art. 36, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto rientrano nella disciplina del reclutamento ordinario;

**DATO ATTO CHE:**

- come chiarito dalla deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti - sezioni delle Autonomie, gli Enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015 e 2016 (riferite alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e 2015) la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424, della Legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;
- con deliberazione 119/2015 la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia ha chiarito che le previsioni di cui al comma 424 della legge 190/2014 trovano applicazione nell'Ordinamento della Regione Siciliana,

**CONSIDERATO** che le capacità assunzionali del 2015 e 2016 quando relative alle cessazioni degli anni 2014 e 2015 possono essere utilizzate solo per il riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e che ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 1, comma 228 della legge 208/2015 tali risorse possono essere utilizzate complessivamente integralmente;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno, nell'attesa che si chiarisca il quadro normativo, soprattutto regionale, sulla ricollocazione del personale delle province e sulle opportunità occupazionali del personale a tempo determinato previste dalla L.R. n. 27/2016, non avviare procedure assunzionali;

**PRESO ATTO**, altresì della Deliberazione n.162/2016/PAR con la quale la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, in ordine ai presupposti per la corretta attuazione dei processi di stabilizzazione, esprime la necessità, innanzitutto, di un'attenta valutazione di sostenibilità finanziaria – in termini di competenza e di cassa - della relativa spesa, in considerazione del duraturo impatto sui bilanci delle amministrazioni;

**OSSERVATO CHE** siffatta verifica assume basilare importanza nell'attuale fase congiunturale della finanza locale, caratterizzata da una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e regionali e da scarsi margini di utilizzo compensativo della leva fiscale e che il taglio automatico e progressivo di trasferimenti per gli enti non stabilizzanti rischia di risultare penalizzante per le amministrazioni più virtuose e prudenti che, nell'attuale stato di estrema difficoltà della finanza locale, potrebbero ritenere una immissione stabile di personale nei propri ruoli organici non necessaria rispetto alle proprie esigenze funzionali, o comunque poco sostenibile finanziariamente;

**DATO ATTO CHE** prestano servizio presso questo Ente:

- n. 5 lavoratori con contratto di diritto privato a tempo determinato part time al 50%, stipulato ai sensi delle leggi regionali nn. 21/2003 e/o n. 27/2007;
- n. 4 lavoratori con contratto di diritto privato a tempo determinato part time al 45,50%, stipulato ai sensi delle leggi regionali nn. 21/2003 e/o n. 27/2007;
- n. 3 lavoratori con contratto di diritto privato a tempo determinato part time al 58%, stipulato ai sensi delle leggi regionali nn. 21/2003 e/o n. 27/2007;
- n. 2 lavoratori con contratto di diritto privato a tempo determinato part time al 66,67%, stipulato ai sensi delle leggi regionali nn. 85/1995 e/o 16/2006;
- n. 2 lavoratori con contratto di diritto privato a tempo pieno determinato stipulato ai sensi delle leggi regionali n.21/2003 e/o n. 27/2007;

la cui attività lavorativa è stata prorogata con delibera adottata dalla Giunta Comunale n. 145 del 29/12/2017);

**CONSIDERATO CHE** i lavoratori di cui sopra, sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali e che permane e sussiste l'interesse, da parte dell'Ente, all'espletamento delle prestazioni lavorative del suddetto personale, al fine di garantire il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali;

**RILEVATO CHE** ad oggi, non sono state emanate disposizioni attuative e/o esplicative relativamente alla stabilizzazione che gli enti locali dovrebbero avviare, né relativamente alla riforma delle ex province e agli effetti della stessa sul personale provinciale;

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con delibera di Giunta n. 05 del 26 gennaio 2010, così come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 1 giugno 2012 e n. 32 del 17 marzo 2015;

- la deliberazione di Giunta n. 49 del 20 giugno 2017, con la quale, da ultimo, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale, triennio 2017-2019;

- la deliberazione di Giunta n. 145 del 30 dicembre 2016 con la quale si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica, effettuata come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

**DATO ATTO CHE** è intendimento precipuo di questa Amministrazione procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario, con utilizzo di tutte le risorse disponibili;

**CONSIDERATO CHE** il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche di personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

**RAVVISATA** la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018 – 2020, garantendo coerenza con i vincoli in materia di spesa di personale e con il quadro normativo vigente;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e servizi;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del regolamento sopra richiamato, la struttura organizzativa dell'Ente risulta articolata in tre macro strutture definite "Aree";

**RICHIAMATO** l'art. 4, del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che statuisce: Criteri Generali di Organizzazione;

**TENUTO CONTO** che, la programmazione triennale del fabbisogno potrà essere rivista in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale e la possibilità di modificarla in qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**VISTI** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali: CCNL 31.3.1999, CCNL 1.4.1999, CCNL 14.9.2000, CCNL 5.10.2001 CCNL 6.4.2004 e CCNL 11.4.2008;

**VISTO** il prospetto dell'attuale dotazione organica, indicante i posti numerici in organico, distinti per categoria, allegata al presente atto per formare parte integrante e sostanziale (**allegato 3**);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 142718/8/2000, n. 267;

**INFORMATE** le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1/4/1999;

**DATO ATTO CHE** il presente atto dovrà essere sottoposto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, al Revisore dei Conti dell'Ente ai fini della verifica del rispetto delle limitazioni poste dalla vigente normativa in materia di spesa di personale;

**RITENUTO CHE**, alla luce dell'assetto delle competenze, è di competenza della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, la regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche la disciplina delle dotazioni organiche;

**Visti:**

- l'O.R.EE.LL.;

- la L.R. N.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.;

- la L.R. n. 7/1992;

- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull'ordinamento degli Enti Locali;

- il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;

## PROPONE

2) **APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020, in applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, e in armonia con i restanti dettati normativi di settore, come di seguito:

### per l'anno 2018:

1. MODIFICARE l'attuale dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 30/12/2016 come da prospetto allegato; **(allegato 1)**;
2. CONFERMARE il personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente **(allegato 2)**;
3. Analisi ed avvio in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;
4. Ricorso all'istituto di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/2004 – personale in convenzione, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi essenziali e la continuità nelle attività proprie dei vari servizi comunali, nelle more della valutazione delle condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile;

### per l'anno 2019 e 2020:

Per l'anno 2019 conferma del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

Analisi ed avvio in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

3) **DARE ATTO** che con deliberazioni di G.C. n. 145 del 29/12/2017, esecutiva, è stata autorizzata la prosecuzione di n. 16 lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

4) **DARE ATTO** che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario con utilizzo di tutte le risorse disponibili; riservandosi di avviare le relative procedure assunzionali, procedendo con ulteriore separato atto, solo all'esito delle disposizioni regionali attuative ed esplicative della normativa in materia di personale delle ex-Province (oggi Liberi Consorzi) - Legge Regionale n. 15/2015 e s.m.i.- nonché delle indicazioni operati e da parte della Regione in ordine alla concreta applicazione della L.R. 27/2016 ai fini della stabilizzazione del personale precario;

5) **DARE ATTO**, altresì, che la programmazione di fabbisogno di personale relativa al triennio 2018/2020, ai fini di cui all'art.1, ed in base ai criteri dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi prefissati, ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche normative che disciplinano le possibilità occupazionali nella Pubblica Amministrazione;

6) **DARE ATTO** che in sede di ricognizione annuale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001,

presso questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto art. 33 del D.lgs. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza;

**7) TRASMETTERE** copia della presente provvedimento alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U;

**8) DICHIARARE**, il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo n. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 per consentire l'approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 ed è stata predisposta dall' AREA FINANZIARIA .

Il Responsabile del procedimento  
F.to GIUSEPPE PLUMERI

#### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 15-02-2018

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA  
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

#### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON  
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE  
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, 15-02-2018

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA  
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

## LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
**APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020**

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

**Con votazione palese ed unanime;**

### DELIBERA

**- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

**Con votazione palese ed unanime**

### DELIBERA

**- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 22-02-2018**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Sig.ra TERRITO CONCETTA

L' Assessore Anziano  
F.to Sig. ZAFFUTO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.Av. CALOGERO FERLISI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Villalba,

Il Responsabile dell'Albo On-line \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi \_\_\_\_\_ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, 22/02/2018

Il Segretario Comunale F.to Dott.Av. CALOGERO FERLISI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_